



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO DEL LODE FIORENTINO
PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE
ai sensi degli artt. 31 e 34 della L.R.T. 2/2019

PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE con DELIBERAZIONE n. 159 del 05.10.2021

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE

artt. 31 e 34 della LRT del 02/01/2019 n. 2

VISTA la LRT 02/01/2019 n. 2 ed in particolare gli artt. 31 e 34 di tale legge;

VISTA la LRT 03/11/1998 n. 77;

VISTO il vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra i Comuni dell'ambito LODE fiorentino e Casa S.p.A.;

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 34 comma 2 della LRT 2/2019 e disciplina l'erogazione del fondo sociale di cui agli artt. 31 e 34 della LRT 2/2019.

Art. 2 Destinazione del fondo

1. Le quote del fondo sociale ex art. 31 comma 2 LRT 2/2019 possono essere utilizzate per le seguenti finalità, previa intesa con il Comune proprietario:

- 1) concorrere al pagamento delle quote per i servizi comuni dovute dagli assegnatari in situazioni di disagio economico, come previsto dall'art. 34 comma 1;
- 2) intervenire nel pagamento delle utenze, in presenza di necessità di intervento, nei casi di morosità incolpevole, come previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a);
- 3) compensare crediti inesigibili, come previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b);
- 4) realizzare interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati, come previsto dall'art. 31, comma 1, lettera c);

2. Ciascun Comune proprietario può, a propria discrezione, utilizzare le quote del fondo sociale di cui al comma 1 anche per il pagamento dei canoni di locazione, nell'ambito del piano di rientro dalla morosità (ove esistente).

Titolo II - CONTRIBUTI SU MOROSITÀ

Art. 3 Requisiti per l'accesso

1. Condizione principale per l'accesso al fondo sociale è una situazione particolare di disagio economico.

2. L'erogazione di contributi a valere sul fondo sociale di cui all'art. 2 punti 1), 2) e 3) del presente Regolamento è subordinato, rispettivamente, alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- Presenza di elementi tali da configurare una situazione di disagio economico dovuta, prioritariamente, a problematiche di disoccupazione o sanitarie (art. 34, comma 2).
- Situazioni di morosità transitorie, riconducibili alle cause previste dall'art. 14 comma 3 della LRT 2/2019.
- Situazioni di morosità consolidate, per le quali risulti manifesta l'inesigibilità del credito.

Art. 4 Pluralità di benefici attribuibili

I contributi di cui al precedente art. 3 possono coesistere con le tutele generali di cui all'art. 30 comma 4 della LRT 2/2019, ove ricorrano i presupposti anche per l'applicazione della disposizione da ultimo indicata.

Art. 5 Domande di accesso al fondo ex art. 34

1. La domanda, oltre che dal diretto interessato, potrà essere presentata da soggetti a ciò qualificati, anche non istituzionali, che a vario titolo sostengono il nucleo, in primo luogo i Servizi Sociali, attraverso apposita relazione descrittiva della situazione di disagio del nucleo.
2. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute a malattie e a stati di disoccupazione devono essere corredate da idonea documentazione.
3. La carenza di documentazione e/o la mancata integrazione della medesima può comportare il rigetto della domanda stessa.
4. Il Soggetto Gestore provvede all'istruzione delle domande pervenute ed alla successiva trasmissione al Comune competente per assegnazione ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 1.

Art. 6 Accesso al fondo ex art. 31 comma 1 lettere a) e b)

Il Soggetto Gestore individua i nuclei per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 punti 2) e 3) del presente Regolamento, istruisce le pratiche e le trasmette al Comune competente per assegnazione per l'acquisizione del parere all'erogazione di cui all'art.31, comma 1, lettere a) e b).

Art. 7 Gradualità di erogazione

1. L'erogazione avrà cadenza trimestrale per un totale di n. 4 (quattro) erogazioni annue; nel corso di ciascun trimestre saranno istruite le pratiche di cui ai precedenti artt. 5 e 6 ed acquisito il relativo parere comunale.
2. Con riferimento alla disposizione del vigente Contratto di Servizio, la procedura di cui al presente articolo prevede pertanto:
 - a) il Soggetto Gestore raccoglie le domande pervenute e le istruisce, fornendo tutti gli elementi utili all'emanazione del parere da parte del Comune proprietario;
 - b) alla scadenza del trimestre di riferimento, il Soggetto Gestore inoltra al Comune proprietario le domande pervenute e debitamente istruite;
 - c) il Comune proprietario procede alla valutazione delle domande e comunica il proprio parere al Soggetto gestore;
 - d) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del parere, il Soggetto Gestore procede all'erogazione dei contributi. I dieci giorni decorrono dal perfezionarsi dei presupposti e dalla data di disponibilità delle risorse nel fondo.

Art. 8 Natura del parere comunale

1. Il parere del Comune è vincolante e definitivo rispetto alla richiesta avanzata quando si esprime in un diniego.
Il parere di accoglimento è ugualmente vincolante ma resta subordinato alla capienza del fondo. E' fatto altresì salvo il caso in cui nelle more del procedimento intervengano fatti che rendano l'erogazione del contributo incompatibile con le finalità di cui agli artt. 31 e 34.
2. La mancata emissione del parere positivo, nei tempi coerenti con la procedura di erogazione del contributo equivale a parere negativo.
In caso di parere negativo e/o non espresso, i soggetti di cui al precedente art. 5 possono ripresentare domanda di contributo, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Art. 9 Soggetto che rilascia il parere

1. Sussiste la più ampia facoltà di autoregolamentazione di competenze interne per il rilascio del parere da parte dei singoli Comuni, ferma restando la necessaria comunicazione al Soggetto Gestore.

2. Quando la competenza all'emissione del parere sia attribuita dal Comune ai Servizi Sociali e siano i Servizi Sociali stessi a presentare domanda di ammissione al Fondo sociale a favore di nucleo familiare seguito, la domanda, adeguatamente formulata e sottoscritta, potrà costituire di per sé parere positivo all'erogazione.

3. L'eventuale attribuzione di competenze attinenti all'erogazione del fondo sociale a soggetti intercomunali sarà tempestivamente portata a conoscenza del Soggetto Gestore.

Art. 10 Eccezionalità dell'erogazione

1. L'erogazione di contributi a valere sul fondo sociale non può avere carattere routinario, ma si deve collegare ad una specifica situazione ed alle conseguenti verifiche, pareri e decisioni, anche in presenza di elementi di disagio socio/economico a carattere definitivo.

2. Non è praticato più di un intervento di sostegno all'anno sul fondo sociale per lo stesso nucleo familiare.

Art. 11 Destinatari del pagamento

I contributi a valere sul fondo sociale possono essere erogati direttamente al soggetto terzo fornitore di un servizio comune ovvero all'assegnatario a scomputo degli importi posti a carico dello stesso dal Soggetto Gestore (in via diretta o a titolo di subentro).

Art. 12 Copertura di pagamenti sostitutivi eseguiti

Nel caso in cui sia già stato effettuato dal Soggetto Gestore un pagamento sostitutivo, in quanto non rinviabile (per minacce legali, rischio di distacchi di servizi, rischio di crisi dell'Autogestione, ecc.), a favore di un nucleo familiare per il quale pervenga immediatamente dopo il parere positivo all'utilizzo del fondo sociale ed il medesimo fondo sia capiente, si potrà provvedere a non effettuare il riaddebito su bollettino a carico dell'assegnatario (o anche a cancellare il riaddebito stesso, se già avvenuto), compensando quanto corrisposto dal Soggetto Gestore con fondi comunali in via di subentro con la quota autorizzata di contributo a valere sul fondo sociale.

Art. 13 Limiti all'erogazione parziale

1. Sono ammesse anche erogazioni di contributo che coprano solo parzialmente la richiesta ex art. 34 o comunque la morosità dei nuclei individuati ai sensi dell'art. 31 lettere a) e b).

2. Peraltro, nei casi di erogazione diretta del contributo ai terzi fornitori dei servizi comuni, al fine di evitare azioni esecutive da parte degli stessi, non saranno praticate erogazioni parziali che siano inferiori al 50% di quanto richiesto, salvo il caso particolare in cui risulti che anche un importo inferiore consenta comunque il raggiungimento del predetto obiettivo.

Art. 14 Domande eccedenti la capienza del fondo

1. Le domande che – pur avendo conseguito parere positivo e dopo l'applicazione dei criteri prioritari desumibili dall'art. 34 comma 2 – non possono essere soddisfatte nel trimestre di riferimento (neppure nei limiti ridotti di cui all'art. 13), mantengono vigenza per il trimestre successivo.

2. Le domande di cui al comma precedente non acquistano di per sé priorità sulle nuove domande del trimestre successivo, con le quali concorrono quindi in condizione di piena parità.

3. La domanda cui non faccia seguito l'erogazione di contributo neppure nel trimestre successivo, perde definitivamente efficacia; fa eccezione il caso in cui non vi siano ulteriori nuove domande e l'erogazione del fondo possa essere utilmente posta in essere anche successivamente al semestre.

Titolo III – CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE
art. 31 comma 1 lettera c) LRT 2/2019

Art. 15 Ambito di applicazione

1. Le quote a valere sul fondo sociale di cui all'art. 2 punto 4) del presente Regolamento possono essere utilizzate per le tipologie di interventi urgenti di manutenzione non precedentemente programmati, di seguito indicati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

- interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in situazioni di sopraggiunti elementi di disagio economico e/o socio-sanitario;
- interventi di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali di alloggi e pertinenze resisi necessari a causa di errata conduzione da parte di nuclei familiari che presentano elementi di disagio economico e/o socio-sanitario (incluse eventuali attività di sgombero);
- interventi manutentivi già in essere che richiedono diversa esecuzione rispetto a quella iniziale prevista;
- approfondimenti analitici su edificio e/o su alloggio oggetto di intervento di manutenzione da attuare e/o in corso;
- interventi di manutenzione non programmata su alloggi sfitti per dare soluzione immediata a casi di rilevata urgenza che richiedono assegnazione per emergenza abitativa e/o mobilità;
- intervenute e verificate richieste da parte dell'utenza a seguito di disagi di carattere igienico sanitario;
- opere imprevedibili relative a problematiche di natura geologica e/o relative ai sotto-servizi (con particolare riferimento al funzionamento, alla erogazione e alla gestione).

2. Tra i beneficiari del contributo per spese di manutenzione di cui al comma 1, sono inclusi anche gli assegnatari della graduatoria ordinaria oltre ai beneficiari delle misure di emergenza abitativa e mobilità.

Art. 16 Istruttoria e parere

L'attuazione degli interventi individuati dal Soggetto Gestore è vincolata al parere positivo del Comune proprietario con la forma prevista dal vigente Contratto di Servizio per interventi analoghi.

Art. 17 Quota riserva

1. Per le finalità di cui al presente Titolo è ammesso un utilizzo del fondo sociale nella misura massima del 30% dell'ammontare complessivo annuo di cui all'art. 31 comma 2 della LRT 2/2019.

2. Per l'eventuale residuo complessivo del fondo che venisse a determinarsi in data 31/12 dell'esercizio precedente, il Comune proprietario può stabilirne un utilizzo straordinario in una o più fattispecie previste all'art. 2 del presente Regolamento.